



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°181
Del 12/03/2020

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 29 DEL 12/03/2020

**OGGETTO: REVOCA AGGIUDICAZIONE EX DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI N. 633 (REG. GEN.)/2019**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTI:

- Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679;
- Il Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11/2019 di attribuzione della Responsabilità del Settore Affari Generali di questo Comune;

VISTI E RICHIAMATI:

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16 maggio 2019 recante ad oggetto *Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021. Discussione e conseguente Deliberazione (art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000)*;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16 maggio 2019 recante ad oggetto *Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011)*;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 13 giugno 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;
- L'art. 163 del TUEL, concernente la fattispecie dell'esercizio provvisorio e gestione provvisoria e, specificatamente, il comma 1, il comma 3 e il comma 5;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24 gennaio 2020 di *Assegnazione delle dotazioni finanziarie in esercizio provvisorio. Indicazioni gestionali da adottarsi nelle more della deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022*;

PREMESSO CHE con Determinazione della scrivente Responsabile n. 633 (Reg. Gen.) del 1° agosto 2019, recante ad oggetto *Avviso pubblico di manifestazione d'interesse propedeutico per l'individuazione di soggetti da invitare a procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, per l'affidamento di servizi tipografici. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione. CIG: ZAA291353C*, si procedeva:

1. A prendere atto ed approvare le risultanze relative al verbale n. 1 del 30 luglio 2019,

acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al n. 11203/2019, al verbale n. 2 del 1° agosto 2019, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al n. 11304/2019, al verbale n. 3 del 1° agosto 2019, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al n. 11305/2019, verbale quest'ultimo con cui la Commissione Giudicatrice, nominata ex Determinazione della scrivente Responsabile n. 625 (Reg. Gen.) del 31 luglio 2019, ha provveduto a formulare proposta di aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore dell'operatore economico ...OMISSIS..., con sede legale a ...OMISSIS..., via ...OMISSIS..., C.F./P.IVA ...OMISSIS..., per un importo di affidamento di euro 30.404,40, IVA compresa;

2. Ad aggiudicare, per l'effetto, nella more dell'acquisizione di tutta la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, all'operatore economico suddetto i servizi in parola, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
3. A dare atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dalla data di dichiarazione, debitamente protocollata, resa dalla scrivente Responsabile, in ordine all'esito positivo dell'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'aggiudicatario;
4. Ad autorizzare, per l'effetto, l'avvio dell'esecuzione contrattuale, ex art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni indicate nella determinazione summenzionata;

VISTO il provvedimento amministrativo ostativo antimafia promanato, ai sensi dell'art. 91, comma 7 bis del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Lecce, inoltrato a questo Ente in data 10 marzo 2020, prot. 0028845/2020;

RICHIAMATO l'art 94 del D. Lgs. n. 159/2011, rubricato *Effetti delle informazioni del Prefetto*, a norma del quale:

“1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'((articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”;

RICHIAMATO altresì l'orientamento espresso in materia dal giudice amministrativo (ex multis: TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) secondo cui: *“[...] in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un’informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata - non residua in capo all’organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione. Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall’art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva. Ne deriva che “ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell’impresa con la quale è stato stipulato il contratto”, tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale “in cui a fronte dell’esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l’interesse alla conclusione della commessa con l’originario affidatario”;*

DATO ATTO CHE, come evidenziato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016): *“[...] in presenza di un’informativa interdittiva la stazione appaltante non è tenuta ad attendere l’esito di ulteriori misure, eventualmente disposte dal Prefetto competente per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. Del resto, sia l’art. 32 cit., sia l’art. 92, comma 2 bis, del D. L.vo n. 159/2011 [...] non prevedono che le determinazioni delle stazioni appaltanti, successive all’interdittiva, siano in qualche modo subordinate alle decisioni del Prefetto sulla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa”;*

RICHIAMATO, con riguardo al disposto dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, l’orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016) secondo cui: *“[...] la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell’emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851) [...]”;*

RITENUTO, pertanto, di dover revocare sia l’aggiudicazione che l’autorizzazione all’esecuzione contrattuale, ex art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, disposte con Determinazione n. 633 (Reg. Gen.)/2019, in ragione del provvedimento amministrativo ostativo antimafia, emanato ai sensi dell’art. 91, comma 7 bis del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Lecce, inoltrato a questo Ente in data 10 marzo 2020, prot. 0028845/2020, che costituisce, ai sensi del menzionato art. 94, comma 1 del su richiamato decreto, circostanza inibitoria alla stipulazione del contratto di appalto ed al conseguente affidamento alla ditta interessata del servizio di cui trattasi;

DETERMINA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

DI PRENDERE ATTO del provvedimento amministrativo ostativo antimafia promanato, ai sensi dell'art. 91, comma 7 *bis* del D. Lgs n. 159/2011, dalla Prefettura di Lecce, inoltrato a questo Ente in data 10 marzo 2020, prot. 0028845/2020;

DI REVOCARE sia l'aggiudicazione che l'autorizzazione all'esecuzione contrattuale, ex art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, disposte con Determinazione n. 633 (Reg. Gen.)/2019, in favore dell'operatore economico ...OMISSIS... con sede legale in ...OMISSIS... alla via ...OMISSIS... P.IVA/C.F. ...OMISSIS..., in ragione del provvedimento amministrativo ostativo antimafia suddetto che costituisce, ai sensi del menzionato art. 94, comma 1 del D. Lgs n. 159/2011, circostanza inibitoria alla stipulazione del contratto di appalto ed al conseguente affidamento alla ditta interessata del servizio di cui trattasi;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura di Lecce e all'operatore economico interessato e di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale per gli adempimenti di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi;

DI DARE ATTO altresì CHE, avverso il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 119 e ss. del D. Lgs. n. 104 del 2010, è ammesso ricorso al TAR Lecce, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente atto.

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DEL PRETE Maria Rita

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 - D. LGS. N.267/2000.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
2019	1640	2	Revoca aggiudicazione ex Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 633 (Reg. Gen.)/2019	24404,40	15	4
2019	125		Revoca aggiudicazione ex Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 633 (Reg. Gen.)/2019	1000,00	503	
2019	40	6	Revoca aggiudicazione ex Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 633 (Reg. Gen.)/2019	1000,00	504	
2019	1640	4	Revoca aggiudicazione ex Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 633 (Reg. Gen.)/2019	1000,00	505	
2019	80	7	Revoca aggiudicazione ex Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 633 (Reg. Gen.)/2019	1000,00	506	
2019	1667	1	Revoca aggiudicazione ex Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 633 (Reg. Gen.)/2019	1000,00	507	
2019	2540	1	Revoca aggiudicazione ex Determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali n. 633 (Reg. Gen.)/2019	1000,00	508	

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg.

Servizio:

418 il 12/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 12/03/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Francesco Giordano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....